



COPIA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 12

Adunanza del **06.02.2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEI CANI NON RANDAGI

L'anno **duemilasedici** addì **sei** del mese di **febbraio** alle ore **12,00** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 PROVANA DANIELA	Presente
3 CARIONI WALTER	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Barbati Angelo** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEI CANI NON RANDAGI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 114 della L.R. 30.12.2009, n. 33, "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*" che dispone: "*I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ospitano nei canili rifugio:*

- a) *i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all'articolo 112;*
- b) *i cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;*
- c) ***i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario ed accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;***
- d) *altri animali d'affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.*"

RILEVATO che la legge 14.08.1991 n. 281 "*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*" assegna al Comune i compiti relativi all'organizzazione della prevenzione e del controllo dei cani randagi. Pertanto, l'ente locale è tenuto a risarcire i danni provocati dai cani randagi ai cittadini, in quanto riconducibili all'omissione di comportamenti dovuti¹;

CONSIDERATO , in un'ottica di prevenzione di fenomeni di abbandono degli animali, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 114, comma 1, lettera c) della L.R. 33/2009, che consente al Comune di acquisire in proprietà gli animali ceduti definitivamente dal proprietario;

RITENUTO di disciplinare le rinunce di proprietà dei cani, non randagi, secondo le seguenti linee di indirizzo:

- a) I cani di proprietà di cittadini residenti in Trescore Cremasco, regolarmente iscritti nell'anagrafe canina, nel caso di impossibilità del proprietario a tenere con sé l'animale, possono essere consegnati al Canile, previa autorizzazione comunale;
- b) L'accettazione dei cani rinunciati è tassativamente subordinata alla preventiva verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno del canile, nonché alla gratuità, in favore del Comune, della prestazione da parte del Canile.
- c) Solo in caso di disponibilità di spazi e di risorse congrue all'interno del canile, il Comune potrà acquisire la proprietà del cane, senza alcun onere a suo carico.
- d) L'amministrazione accetta la proprietà del cane nel caso in cui ricorra una delle seguenti circostanze autodichiarate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal richiedente:
 - Cane di proprietà di una persona deceduta senza familiari o eredi.
 - Cane di proprietà di persona sola, economicamente non più autosufficiente, senza familiari. I motivi che rendono la persona non autosufficiente devono essere espressamente indicati.
 - Cane di proprietà di persona sola che, per sopravvenuti ed irreversibili motivi di salute, non è più in grado di accudire l'animale. In questo caso dovranno essere indicate le patologie invalidanti.
- e) Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
 - a) Certificato iscrizione all'Anagrafe Canina;
 - b) Libretto sanitario del cane;
 - c) Foto del cane.
- f) L'ufficio di Polizia Locale, verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi, comunica al richiedente l'avvenuto rilascio della

¹ Tribunale di Palermo – Sezione III Civile – Sentenza 20 giugno 2015 n. 3974.

autorizzazione alla consegna del cane. Al momento del ritiro il richiedente dovrà fornire la dichiarazione di rinuncia della proprietà del cane.

- g) L'Ufficio di Polizia Locale provvederà al conferimento del cane presso il Canile, con l'ausilio del servizio accalappiamento ATS della Val Padana di Crema.
- h) Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane, l'ufficio di Polizia Locale redige ed aggiorna una lista d'attesa in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
- i) E' consentita, da parte del medesimo nucleo familiare, una sola rinuncia alla proprietà, in qualunque tempo effettuata.

CON VOTI unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. **Di approvare** le linee di indirizzo indicate in premessa per la disciplina delle rinunce di proprietà dei cani non randagi.

Stante l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti, espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

2. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 15.02.2016 al 29.02.2016**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 15.02.2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 15.02.2016

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio